

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1221

Cont. 739/18/RO. Corte Costituzionale. Presidenza Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale 17 aprile 2018 n. 15, recante "Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio ... la cura delle malattie rare" Conferimento incarico difensivo: Avv. Mariangela Rosato, legale interno.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

-Con ricorso ex art. 127 Cost. notificato il 20.6.2018 alla Regione Puglia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l'art.4 della Legge Regionale 17 aprile 2018 n. 15, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del 19. Aprile 2018, supplemento, recante "*Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare*", chiedendo che ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione degli art. 117. Comma 3, art. 3 e 97 Cost.,

-In particolare l'art. 4 della richiamata legge regionale rubricato "*Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.*" dispone che: "*1 La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuito personae all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. 2 Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 3 Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto. 4 La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è effettuata d'intesa con il Ministro della salute.*"

-Con pec del 5.7.2018 il Servizio PAOS della Regione Puglia ha comunicato all'Avvocato regionale incaricato, Avv. Mariangela Rosato, l'opportunità della costituzione in giudizio della P.A.

-Tanto premesso ed in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla costituzione della Regione Puglia nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art.4 della Legge Regionale 17 aprile 2018 n. 15, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del 19. Aprile 2018, supplemento, recante "*Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare*" e di affidare il relativo incarico agli Avv. Mariangela Rosato e Avv. Isabella Fornelli, legali interni dell'Avvocatura regionale. (Valore della controversia: indeterminabile giudizio di particolare interesse; Settore di Spesa: Salute)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/11

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, subordinati alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art.4 della Legge Regionale 17 aprile 2018 n. 15, pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 del 19. Aprile 2018, supplemento;
- 3) di autorizzare il Presidente a conferire la procura in favore degli Avv. Mariangela Rosato e Avv. Isabella Fornelli, legali interni dell'Avvocatura regionale;
- 4) di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alla ricorrenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dalla L.R. n. 18/2006, nonché dalla relativa disciplina regolamentare dell'Ente, *ratione temporis* applicabile, riguardante la corresponsione dei compensi professionali in favore degli avvocati dell'Avvocatura regionale
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE